

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 368)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **POERIO, CHIAROMONTE, COLOMBI, COMPAGNONI, PIRASTU, PERNA, CAVALLI, MADERCHI, MAGNO, PEGORARO, TROPEANO, ARGIROFFI ABENANTE, BENEDETTI, LUSOLI, MORANINO, DEL PACE, CIPOLLA, GUANTI, D'ANGELOSANTE e ANTONINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1968

Estensione dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, ai lavoratori agricoli autonomi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge non vuole affrontare il problema della casa rurale per i coltivatori diretti nella sua complessità.

Esso intende semplicemente raggiungere lo scopo di estendere i benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.

L'abitazione rurale per le popolazioni agricole si impone oggi come un grande problema di civiltà e come uno degli strumenti per evitare l'abbandono delle campagne.

Già il capitolo 4 del « Programma » di sviluppo economico nazionale per il quinquennio 1966-70 si pone, nelle sue linee generali, la politica dell'abitazione ed al paragrafo 58, dello stesso capitolo, dichiara che « occorre soddisfare non soltanto le

condizioni ottimali di abitazioni per la popolazione urbana, ma anche per la popolazione agricola: un alloggio per famiglia, un abitante per stanza ».

Lo stesso paragrafo 58 sostiene che occorrerebbero « rinnovi e sostituzioni del patrimonio edilizio non più idoneo per età, condizioni tecniche abitative e stato di conservazione ».

In questo quadro va collocato il problema dell'edilizia rurale.

È chiaro che, per soddisfare l'esigenza di fondo posta da quanti, a giusta ragione, chiedono un'abitazione civile per poter continuare a vivere e lavorare sulla terra, non basta il presente provvedimento.

Per raggiungere questo fine occorrerebbero strumenti diversi ed implicanti la responsabilità diretta del Ministero dell'agri-

coltura e delle foreste, volendo considerare l'abitazione rurale sotto l'aspetto particolare di struttura indispensabile al servizio dell'azienda agricola diretto-coltivatrice nel contesto dei necessari investimenti fondiari.

Anche il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe porsi il problema dell'abitazione rurale nel quadro di un organico disegno dell'assetto territoriale e dei piani urbanistici valutando l'abitazione rurale nelle forme più moderne di insediamento in rapporto ai servizi infrastrutturali indispensabili al progresso dell'agricoltura ed in concomitanza con l'obiettivo di fornire servizi di civiltà a quanti abitano nelle campagne in case sparse od in insediamenti accentrati.

Il problema della casa rurale oggi si pone anche nel quadro delle indicazioni previste dall'articolo 1 del « Programma di sviluppo economico nazionale », quando sostiene le esigenze della eliminazione dei divari settoriali e territoriali.

Oggi la casa di campagna del coltivatore diretto è certamente non rispondente alla esigenza di una ospitalità piena ed adatta comunque a fornire quell'ambiente che possa frenare la fuga dalle campagne.

Si pone perciò la necessità, tra le altre, di rimuovere anche questa causa che favorisce l'esodo ed altera l'equilibrio tra le forze di lavoro.

A sopperire alla esigenza di dare una casa ai lavoratori agricoli autonomi certamente non risponde quanto disposto dal Piano verde n. 2, che ha troncato la possibilità di accedere ai finanziamenti che per il passato avevano dimostrato una certa validità nel-

l'incrementare l'espansione dell'edilizia rurale.

Tutte queste considerazioni portano alla necessità ed alla urgenza di estendere i benefici della legge 30 dicembre 1966, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

Con il primo articolo si estende ai lavoratori agricoli autonomi, che identifica nei coltivatori diretti, proprietari od affittuari o negli enfiteuti coltivatori diretti, i benefici della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260.

Con il secondo articolo si istituiscono autonome sezioni nell'ambito del comitato centrale e dei comitati provinciali istituiti dalla legge n. 1676 chiamando a far parte degli stessi i rappresentanti della categoria designati dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori agricoli autonomi.

Con l'articolo 3 si chiede che vengano destinati alla costruzione di case di abitazione per i coltivatori diretti, nel periodo 1969-1980, finanziamenti per il miglioramento e la costruzione di case per una spesa annua pari a lire 25 miliardi, secondo la ripartizione prevista dall'articolo stesso e mediante ricorso a mutui presso il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Certamente l'onere chiesto allo Stato non è ingente, se si tengono presenti gli scopi che il disegno di legge si propone di raggiungere e l'importanza che il problema posto assume nell'attuale situazione delle nostre campagne e della nostra agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I benefici di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, sono estesi ai lavoratori agricoli autonomi.

Sono considerati lavoratori agricoli autonomi i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, e gli enfiteuti coltivatori diretti.

Art. 2.

In seno al Comitato di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, una sezione speciale nella quale saranno chiamati a far parte tre lavoratori agricoli autonomi sulla base di terne di nomi indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei coltivatori diretti.

In seno al Comitato provinciale di cui all'articolo 7 della citata legge 30 dicembre 1960, n. 1676, verrà istituita una sezione speciale, nella quale saranno chiamati a far parte tre rappresentanti dei lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.

I compiti assegnati alle sezioni di cui ai precedenti commi sono quelli indicati agli articoli 2 e 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Art. 3

Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge i fondi indicati dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 260, vengono integrati di 25 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1980.

Per le integrazioni di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, in ciascuno degli esercizi finanziari indicati, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Gli importi non utilizzati nei singoli esercizi saranno portati ad aumento degli esercizi successivi.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1969 al 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.